

Aggiornato al 05/2016

**SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI  
INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI  
(ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)**

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.

In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi, conto corrente o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Il rimborso è limitato a 100.000 euro per depositante.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro.

Non sono ammissibili al rimborso:

- ✓ i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- ✓ i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- ✓ i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater (confisca) del codice penale;

- ✓ i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- ✓ le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di 100.000 euro per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- ✓ operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- ✓ divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- ✓ il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il Modulo Standard di seguito riportato.

**MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI  
INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI  
(ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30)**

I Suoi depositi presso la Banca sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – FITD  Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 euro.
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali*.
Se possiede più depositi presso la banca:	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro**.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente***.
Tempi di rimborso in caso di liquidazione della banca:	A decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca: 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023**** A partire dal 1° gennaio 2024 nel termine di 7 giorni lavorativi.
Valuta del rimborso:	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito.
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti:	FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 – Fax: 0039 06-6798916 infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	<a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a>
Conferma di ricezione del depositante:	

### **Informazioni supplementari**

\*Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

\*\*Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

\*\*\*In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 euro.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro. Il limite di 100.000 euro non si applica nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) pagamenti di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute all'indirizzo Internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it).

\*\*\*\*Fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non renda disponibile l'importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi, il Fondo stesso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla stessa, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, il depositante potrà contattare il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine entro il quale reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute all'indirizzo Internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)

### **Altre informazioni importanti**

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.